

**CODICE DI CONDOTTA
DI
MANIFATTURE SARTORIALI
ZEVERINO S.R.L.**

(Approvato dall'Amministratore Unico in data 21/06/2022)

Indice

LA NOSTRA STORIA	4
1. IL CODICE DI CONDOTTA	4
2. I DESTINATARI	5
3. I NOSTRI VALORI	5
3.1. Legalità	6
3.2. Imparzialità.....	6
3.3. Integrità ed etica nella conduzione degli affari.....	6
3.4. Lotta alla corruzione	7
3.5. Contrasto ai fenomeni di riciclaggio	7
3.6. Prevenzione dei conflitti di interesse	7
3.7. Competenza e professionalità	7
3.8. Qualità e innovazione.....	8
3.9. Valorizzazione della persona	8
3.10. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	8
3.11. Rispetto dell'ambiente.....	8
3.12. Orientamento al cliente	9
3.13. Rispetto dei concorrenti	9
3.14. Tutela della proprietà industriale e intellettuale	9
3.15. Protezione dei dati personali.....	10
4. LE NOSTRE REGOLE DI CONDOTTA	11
4.1. Gestione delle risorse umane.....	11
4.1.1. Liceità dei rapporti di lavoro (divieto di sfruttamento, lavoro irregolare, lavoro forzato e lavoro minorile)	11
4.1.2. Divieto di molestie e/o abusi	12
4.1.3. Divieto di discriminazioni	12
4.1.4. Pari opportunità	12
4.1.5. Libertà di associazione	13
4.1.6. Formazione del personale.....	13
4.2. Rapporti verso l'esterno	13
4.2.1. Relazioni con i clienti.....	13
4.2.2. Relazioni con i fornitori.....	14
4.2.3. Relazioni con la Pubblica Amministrazione	15
4.2.4. Comunicazione verso l'esterno	16

4.2.5. Partiti, organizzazioni politiche e sindacali	16
4.3. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	16
4.3.1. Utilizzo di attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro	17
4.3.2. Divieto di fumo, consumo di alcolici e di droghe	17
4.4. Tutela dell'ambiente	18
4.5. Gestione delle informazioni e del patrimonio aziendale.....	18
4.5.1. Tutela della riservatezza delle informazioni.....	18
4.5.2. Protezione dei dati personali.....	19
4.5.3. Tutela dei beni aziendali	19
4.5.4. Trasparenza nella gestione della contabilità	20
5. DISPOSIZIONI FINALI	21
5.1. Divulgazione del Codice di Condotta.....	21
5.2. Segnalazioni	21
5.3. Violazioni e conseguenze sanzionatorie	21
5.4. Approvazione e Modifiche del Codice di Condotta	22

LA NOSTRA STORIA

Manifatture Sartoriali Zeverino S.r.l. (di seguito “**Manifatture Sartoriali Zeverino**” o la “**Società**”) svolge le proprie attività nel settore dell’alta moda e del lusso.

Nasce negli anni Novanta dall’esperienza sartoriale di Pontrandolfo Domenico e per oltre quindici anni, con il nome di Confezioni Pontrandolfo Domenico, si distingue sul mercato per la qualità delle proprie lavorazioni.

Da piccola azienda mono-cliente, a partire dagli anni Duemila la Società diventa un punto di riferimento per i grandi *brand*.

Nel 2007 assume la ragione sociale di Sartorie Confezioni Pontrandolfo di Nicola Zeverino e, da società unipersonale, si trasforma nel 2015 in società di capitali con il nome di Manifatture Sartoriali Zeverino S.r.l.

Pur essendo in continua espansione, la Società ha mantenuto sempre alta l’attenzione verso la cura dei dettagli e dei particolari, attenzione che l’ha resa un punto di riferimento per i propri clienti.

La Società ha sempre puntato sulla crescita sia in termini qualitativi che quantitativi, mantenendo comunque la sua vocazione di azienda sartoriale e tramandando nel tempo il *know how* acquisito fin dalle origini.

Manifatture Sartoriali Zeverino è in grado di realizzare capi unici per conto dei propri clienti, con la passione e la qualità che da sempre la contraddistinguono, contribuendo così a mantenere indiscusso il ruolo dell’alta moda nel mondo.

Consapevole dell’importanza delle risorse proprie e dell’ambiente che la circonda, Manifatture Sartoriali Zeverino ha scelto di adottare il presente Codice di Condotta, nella convinzione che il vero successo si basi sul rispetto e sulla condivisione di regole e valori che sono il filo conduttore del proprio operato.

1. IL CODICE DI CONDOTTA

Manifatture Sartoriali Zeverino ha adottato il presente Codice di Condotta (di seguito anche il “**Codice**”), per esprimere i valori e le regole di condotta a cui la stessa si ispira nella conduzione delle proprie attività e dei quali richiede la più rigorosa osservanza da parte di tutti i Destinatari.

Il Codice, approvato dall’Amministratore Unico in data 21/06/2022, è un documento ufficiale a cui devono uniformarsi tutti coloro con i quali Manifatture Sartoriali Zeverino interagisce nello svolgimento delle proprie attività, in quanto riflette l’impegno verso il perseguimento e il mantenimento di una cultura dell’integrità, della legalità e della correttezza.

Tutti i Destinatari, senza distinzioni o eccezioni, uniformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai contenuti del presente Codice di Condotta, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità delle prestazioni svolte a favore della Società.

In nessun caso la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio di Manifatture Sartoriali Zeverino giustifica comportamenti contrari ai valori e alle regole di condotta contenuti nel presente Codice.

La Società si impegna a diffondere il Codice affinché i valori e le regole di condotta in esso contenuti siano portati a conoscenza di tutti i Destinatari, nonché a garantire al personale aziendale adeguata formazione sui suoi contenuti. Eventuali modifiche al presente Codice di Condotta saranno tempestivamente portate all'attenzione di tutti i Destinatari.

2. I DESTINATARI

Il Codice di Condotta è vincolante per tutti coloro che, all'interno di Manifatture Sartoriali Zeverino, ricoprono funzioni apicali o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, per coloro che cooperano e collaborano con essa - a qualsiasi titolo - nel perseguimento dei suoi obiettivi, per tutti i dipendenti senza eccezione alcuna, e per chiunque intrattenga con essa rapporti d'affari (di seguito i "**Destinatari**").

Sono pertanto Destinatari del Codice di Condotta adottato da Manifatture Sartoriali Zeverino non solo il suo Amministratore Unico e tutti i dipendenti e collaboratori, ma anche tutti i fornitori di beni, servizi, consulenze e incarichi professionali e in generale chiunque intrattenga una relazione d'affari con la Società, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto.

In quanto vincolante, la violazione del presente Codice di Condotta da parte dei Destinatari potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al successivo paragrafo 5.3.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere i contenuti del Codice di Condotta e a contribuire attivamente alla sua attuazione, segnalandone eventuali carenze o violazioni. A tal fine la Società si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte di tutti i Destinatari.

3. I NOSTRI VALORI

Manifatture Sartoriali Zeverino è consapevole dell'importanza di uniformare i propri comportamenti ai seguenti valori:

- legalità;
- imparzialità;
- integrità ed etica nella conduzione degli affari;
- lotta alla corruzione;
- contrasto ai fenomeni di riciclaggio;
- prevenzione dei conflitti di interesse;
- competenza e professionalità;
- qualità e innovazione;
- valorizzazione della persona;
- tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

- rispetto dell'ambiente;
- orientamento al cliente;
- rispetto dei concorrenti;
- tutela della proprietà industriale e intellettuale;
- protezione dei dati personali.

A tal fine, richiede a tutti i Destinatari di svolgere le proprie attività avendo sempre come punto di riferimento i valori sopra indicati e di seguito meglio descritti.

3.1. LEGALITÀ

Manifatture Sartoriali Zeverino conduce le proprie attività nel più rigoroso rispetto delle leggi e delle normative di riferimento.

Non sono tollerate condotte in contrasto con il valore della legalità né può giustificarsi in alcun modo la mancata e adeguata conoscenza del contesto normativo di riferimento.

I Destinatari, nello svolgimento di attività nell'interesse e per conto di Manifatture Sartoriali Zeverino, sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, di ogni normativa vigente e applicabile alla Società.

3.2. IMPARZIALITÀ

Manifatture Sartoriali Zeverino si impegna a relazionarsi in modo equo e imparziale, con tutti gli interlocutori con cui entra in contatto, non attuando alcuna discriminazione ed offrendo loro pari opportunità di trattamento.

Nei rapporti con i terzi, la Società non compie né accetta favoritismi di alcun tipo.

I Destinatari devono operare con piena imparzialità, assumendo decisioni sulla base di criteri di valutazione oggettivi e mantenendo relazioni trasparenti ed eque nei rapporti con i terzi.

3.3. INTEGRITÀ ED ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI

Manifatture Sartoriali Zeverino reputa l'integrità condizione essenziale per poter instaurare un rapporto di fiducia e di piena collaborazione con tutti i soggetti con i quali interagisce nello svolgimento delle proprie attività, garantendo l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e delle prestazioni richieste.

La Società si impegna a fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive, sia al suo interno che all'esterno. Le informazioni sono rese in modo chiaro e semplice.

Manifatture Sartoriali Zeverino svolge le proprie attività uniformandosi ai più elevati *standard* di integrità, rigore morale, onestà e correttezza, richiedendo a tutti i Destinatari di operare con la massima lealtà e trasparenza, assicurando un approccio etico nella conduzione degli affari oltre che efficienza e impegno nello svolgimento delle proprie attività.

3.4. LOTTA ALLA CORRUZIONE

Manifatture Sartoriali Zeverino ripudia ogni forma di corruzione. Chiunque rappresenti o agisca nell'interesse della Società, deve pertanto astenersi da qualsiasi comportamento di tipo corruttivo.

In particolare, Manifatture Sartoriali Zeverino non consente di accettare od offrire regalie, omaggi, benefici o altre utilità che non siano di modico valore e che possano anche solo essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività riconducibile alla Società.

Non potranno in nessun caso essere accettati regali e omaggi sotto forma di denaro.

3.5. CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO

Manifatture Sartoriali Zeverino svolge la propria attività nel più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e ripudia ogni condotta diretta a impiegare, sostituire, trasferire o occultare somme di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

La Società si impegna pertanto a verificare l'affidabilità e la rispettabilità dei propri *partner* in affari ed esige che i Destinatari operino in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche solo potenzialmente, a favorire fenomeni di riciclaggio.

3.6. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Manifatture Sartoriali Zeverino svolge le proprie attività in modo tale da non incorrere in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, agendo secondo equità ed imparzialità, in modo da non incoraggiare interessi illegittimi o pratiche collusive.

Per conflitto di interesse si intende il caso in cui venga perseguito un interesse diverso da quello della Società o si compiano attività che possano, comunque, interferire con la capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della Società, ovvero ci si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari della Società stessa.

I Destinatari, senza eccezione alcuna, sono tenuti ad astenersi dal porre in essere attività che siano, anche solo potenzialmente, in conflitto di interessi con la Società.

3.7. COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

I processi di lavorazione sono condotti secondo i più elevati *standard* e sono fortemente legati all'abilità manuale e all'esperienza del personale impiegato presso la Società, assicurando sempre la cura continua di ogni dettaglio.

L'esperienza del proprio personale unita alla ricerca e all'attenzione verso i dettagli, consentono a Manifatture Sartoriali Zeverino di distinguersi dai *competitors* per l'alta qualità dei propri manufatti e il grado di innovazione dei propri processi.

La Società richiede pertanto a tutti i Destinatari un impegno adeguato alle responsabilità e ai compiti loro affidati, nel rispetto degli accordi stipulati con la Società medesima.

3.8. QUALITÀ E INNOVAZIONE

Manifatture Sartoriali Zeverino considera la qualità delle lavorazioni e l'innovazione applicata alle stesse, valori preziosi per la propria crescita.

La Società vigila costantemente sulla qualità delle lavorazioni e si impegna, giorno dopo giorno, a innovare la propria offerta e i propri processi produttivi, così da garantire capi di alta qualità.

I Destinatari devono adoperarsi affinché le esigenze dei clienti siano sempre soddisfatte con lavorazioni di elevato livello qualitativo e fornendo servizi ad alto valore aggiunto che garantiscano qualità lungo l'intera catena produttiva, dal taglio al confezionamento sino alla spedizione.

3.9. VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA

Manifatture Sartoriali Zeverino rispetta i diritti fondamentali della persona, tutelandone l'integrità fisica, culturale e morale e garantendo pari opportunità a tutti coloro con cui si relaziona, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richieste dalla natura e dal ruolo del rapporto.

La Società non tollera alcuna forma di molestia e violenza verbale, fisica o psicologica.

La Società valorizza le proprie risorse umane, instaurando un rapporto di fiducia e di piena collaborazione. Manifatture Sartoriali Zeverino è consapevole che il proprio successo e la propria esistenza dipendono anche e soprattutto dai propri dipendenti e collaboratori e assicura pertanto un ambiente di lavoro privo di pregiudizi in modo che ciascuno sia trattato senza alcuna discriminazione.

Tutti i Destinatari del presente Codice di Condotta devono rispettare i diritti fondamentali della persona, evitando qualunque forma di discriminazione, basata sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, l'etnia, la nazionalità, l'età, il sesso, l'orientamento sessuale, lo stato di salute e, in generale, qualsiasi caratteristica della persona o fattore sociale.

3.10. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

La tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e di chiunque acceda ai locali di Manifatture Sartoriali Zeverino, rappresenta un valore fondamentale che ispira le scelte e le decisioni della Società e che viene perseguito con fermezza ed assoluto rigore, nel rispetto della normativa di riferimento.

Tutti i Destinatari del Codice di Condotta devono uniformare i propri comportamenti a quanto stabilito dalla Società in ambito di salute e sicurezza, nonché ad ogni previsione normativa in materia.

3.11. RISPETTO DELL'AMBIENTE

Manifatture Sartoriali Zeverino promuove la tutela e il rispetto dell'ambiente nonché il corretto e responsabile utilizzo delle risorse energetiche e naturali, come impegni di responsabilità sociale nei confronti della collettività.

Per Manifatture Sartoriali Zeverino rispettare l'ambiente significa infatti rispettare la collettività e le generazioni future e a tal fine svolge le proprie attività nella più rigorosa osservanza della normativa di riferimento.

Ai Destinatari è richiesta una collaborazione attiva nella protezione dell'ambiente, minimizzando gli impatti negativi sull'ambiente medesimo e rispettando le normative in vigore.

3.12. ORIENTAMENTO AL CLIENTE

La comprensione dei bisogni e delle richieste provenienti dai clienti sono valori indispensabili per Manifatture Sartoriali Zeverino. Per questo la Società controlla ogni fase del processo produttivo, dalla lavorazione alla spedizione, in modo da onorare gli impegni assunti nei confronti dei propri clienti, in termini di qualità, efficienza e rispetto dei tempi di consegna.

Orientamento al cliente, per Manifatture Sartoriali Zeverino significa adempiere agli obblighi contrattuali, non discriminare i propri clienti, fornire capi di elevata qualità e instaurare relazioni basate su professionalità, disponibilità, rispetto, cortesia e collaborazione.

La Società è consapevole che dai propri clienti dipendono il proprio successo e la propria esistenza e richiede pertanto a tutti i Destinatari di assicurare i più elevati *standard* qualitativi, fondamentali per il mantenimento di un rapporto di fiducia con i clienti medesimi.

3.13. RISPETTO DEI CONCORRENTI

Manifatture Sartoriali Zeverino riconosce l'importanza di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto della normativa sulla concorrenza. La Società mantiene un comportamento concorrenziale leale ed equo, astenendosi dal porre in essere azioni volte a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio, in violazione della normativa vigente in materia di libera concorrenza.

La Società non pone in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali o informazioni relative all'attività dei propri concorrenti.

Tutti i Destinatari devono svolgere le proprie attività nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e agli stessi è severamente vietato assumere comportamenti denigratori o intimidatori verso società concorrenti.

3.14. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Manifatture Sartoriali Zeverino, nel rispetto della normativa vigente, vieta ogni condotta volta all'alterazione o alla contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli, nazionali o esteri, o all'utilizzo degli stessi in violazione della disciplina posta a tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Le informazioni oggetto di privativa industriale e intellettuale, il *know how* e i segreti commerciali, propri o di terzi, devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi consentiti e comunque nel rispetto della normativa di riferimento.

I Destinatari sono chiamati a proteggere la proprietà industriale e intellettuale e a promuoverne sempre il corretto utilizzo in maniera responsabile, idonea e legittima.

3.15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Manifatture Sartoriali Zeverino assicura la riservatezza dei dati personali dei propri collaboratori e dei terzi con cui interagisce nello svolgimento delle proprie attività.

A tal fine, protegge i dati personali di cui è a conoscenza, evitandone un utilizzo improprio e assicurandone la protezione da qualsiasi forma di abuso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

I Destinatari si impegnano pertanto a trattare i dati personali ottenuti in ragione delle proprie attività lavorative, come riservati e a non utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, a trattarli nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

4. LE NOSTRE REGOLE DI CONDOTTA

La presente sezione ha lo scopo di indicare le regole a cui Manifatture Sartoriali Zeverino uniforma i propri comportamenti nello svolgimento delle attività aziendali. Tali regole di condotta sono conformi ai valori enunciati nel presente Codice, a cui la Società stessa si ispira nella conduzione delle proprie attività.

A tutti i Destinatari che svolgono attività in nome e per conto della Società, è richiesto di uniformare i propri comportamenti alle regole di condotta di seguito descritte.

4.1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Manifatture Sartoriali Zeverino assicura una gestione delle risorse umane nel pieno rispetto del CCNL di riferimento, dello Statuto dei Lavoratori e, in generale, della normativa vigente.

4.1.1. **Liceità dei rapporti di lavoro (divieto di sfruttamento, lavoro irregolare, lavoro forzato e lavoro minorile)**

Manifatture Sartoriali Zeverino non tollera alcuna forma di lavoro irregolare.

La Società garantisce, nei confronti del proprio personale, l'assolvimento degli adempimenti retributivi, contributivi, fiscali e, in generale, previsti dalla normativa in materia di lavoro, anche con specifico riferimento alle disposizioni in materia di riposo settimanale, ferie, permessi, malattia nonché ai limiti stabiliti in materia di orario straordinario.

Tutti i rapporti di lavoro devono essere formalizzati con regolari contratti scritti, che siano chiari e completi, in linea con le previsioni normative e firmati per accettazione dalle parti.

Manifatture Sartoriali Zeverino rifiuta qualsiasi forma di sfruttamento nei confronti della manodopera utilizzata, assunta direttamente o impiegata anche da parte di terzi soggetti operanti in favore della Società. La Società, pertanto, non instaura o non prosegue rapporti con i terzi che si avvalgono di manodopera in condizioni di sfruttamento.

Manifatture Sartoriali Zeverino non instaura altresì alcun rapporto di lavoro né alcuna forma di collaborazione con soggetti privi di regolare permesso di soggiorno, né si avvale di società che utilizzino manodopera irregolare o in violazione degli *standard* lavorativi generalmente applicati o previsti dalla normativa vigente, anche in materia di lavoro forzato.

Manifatture Sartoriali Zeverino non impiega lavoratori di età inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa, assunti direttamente o impiegati da parte di terzi e, qualora intenda agevolare le esperienze lavorative dei più giovani, tali iniziative saranno finalizzate unicamente a consentire loro di accedere con più competenze nel mondo del lavoro, definendo le mansioni, le retribuzioni e in generale le condizioni lavorative in conformità alla normativa vigente. In nessun caso, tali iniziative a favore dei più giovani (ad esempio *stage*, tirocini, alternanza scuola – lavoro) potranno essere utilizzate per evitare il riconoscimento, totale o parziale, di garanzie previste dalla normativa di riferimento.

4.1.2. Divieto di molestie e/o abusi

Manifatture Sartoriali Zeverino tutela il valore della persona e delle risorse umane, non tollerando alcuna forma di molestia, offesa personale e/o abuso.

Manifatture Sartoriali Zeverino esige che nelle relazioni di lavoro non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di *mobbing* che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o di gruppi di lavoratori;
- le interferenze ingiustificate nell'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo alle prospettive di lavoro altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

Manifatture Sartoriali Zeverino interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori nei confronti dei propri superiori, colleghi e collaboratori in generale. In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza verbale, fisica o psicologica, posti in essere con qualunque modalità, inclusa la comunicazione sui *social network*.

4.1.3. Divieto di discriminazioni

Manifatture Sartoriali Zeverino non ammette forme di discriminazione basate su sesso, etnia, religione, appartenenza politica e sindacale, lingua, nazionalità, stato civile, età, orientamento sessuale, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale o fattore sociale.

In particolare, la Società si impegna a:

- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche o orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni, promuovendo la serenità delle persone che operano presso la Società.

Ciascuno, all'interno di Manifatture Sartoriali Zeverino, deve pertanto promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro.

4.1.4. Pari opportunità

La gestione dei rapporti di lavoro deve essere orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale del proprio personale.

Nel pieno rispetto della normativa, Manifatture Sartoriali Zeverino si impegna ad offrire ai lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento contrattuale e retributivo equo, basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza.

La selezione del personale è svolta in modo che le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze della Società, evitando favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta.

Manifatture Sartoriali Zeverino assicura, nella gestione dei rapporti di lavoro, trattamenti equi, sulla base delle capacità tecniche e professionali di ciascuno e provvede in generale a selezionare, formare, retribuire e gestire le risorse garantendo pari opportunità a tutti i lavoratori.

4.1.5. Libertà di associazione

Manifatture Sartoriali Zeverino, sulla base della normativa applicabile, riconosce e garantisce al proprio personale il diritto di associarsi, organizzarsi e/o aderire a qualsivoglia organizzazione sindacale riconosciuta dalla legge e tutela la facoltà dei suoi dipendenti di negoziare accordi collettivi leciti senza subire ritorsioni, minacce o sanzioni di qualsiasi natura.

La Società, inoltre, si impegna a mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo con le organizzazioni sindacali.

4.1.6. Formazione del personale

Manifatture Sartoriali Zeverino riconosce l'importanza della formazione al personale e del rafforzamento del patrimonio di competenze e capacità professionali di ciascuno, quale strumento per favorire il miglioramento e lo sviluppo delle attività aziendali.

Al fine di garantire la crescita professionale dei propri lavoratori, Manifatture Sartoriali Zeverino si adopera prevedendo l'erogazione di specifiche attività formative e di aggiornamento, adeguate al ruolo e alla mansione di ciascuno.

4.2. RAPPORTI VERSO L'ESTERNO

Manifatture Sartoriali Zeverino garantisce nei rapporti verso l'esterno comportamenti corretti e trasparenti, nel rispetto della normativa di riferimento, consapevole che l'instaurazione e il mantenimento di relazioni basate sul dialogo aperto e la piena collaborazione contribuiscono a mantenere e migliorare la propria posizione sul mercato.

4.2.1. Relazioni con i clienti

Nei rapporti con i clienti deve essere assicurato il rispetto di ogni normativa di riferimento.

Manifatture Sartoriali Zeverino impronta le relazioni con i propri clienti al pieno soddisfacimento delle loro esigenze, con l'obiettivo di costruire rapporti basati sulla collaborazione e sul dialogo, ispirandosi ai valori di correttezza, buona fede e trasparenza.

La Società è attenta a fornire ai propri clienti informazioni chiare e trasparenti riguardo ai metodi di lavorazione e a non trasmettere informazioni ingannevoli.

Non sono ammesse pratiche elusive o comunque scorrette e non è consentito discriminare arbitrariamente i propri clienti.

I rapporti con i clienti devono essere gestiti sulla base di contratti formalizzati per iscritto e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, conformi alle normative vigenti e completi,

così da non trascurare alcun elemento rilevante nella gestione del rapporto con i clienti medesimi.

Manifatture Sartoriali Zeverino gestisce i rapporti con i clienti evitando qualsiasi fenomeno corruttivo, finalizzato ad assicurare l'avvio o il mantenimento delle relazioni commerciali. Non potranno in alcun modo essere accettati pagamenti che non siano strettamente derivanti dal contratto né accettati pagamenti da un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. I corrispettivi richiesti ai clienti devono essere in linea con le condizioni di mercato e adeguatamente documentati.

È altresì vietato accettare od offrire omaggi, regalie, benefici o altre utilità, se non di modico valore e riconducibili a normali pratiche commerciali o di cortesia, a condizione che non si compromettano l'integrità e la reputazione della Società nei rapporti con i clienti.

È vietato accettare pagamenti in contanti da soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti di carattere commerciale, oltre le soglie previste dalla normativa vigente. Gli incassi eccedenti tali importi devono avvenire in conformità a quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative, esclusivamente mediante l'utilizzo di canali bancari che assicurino la tracciabilità e la trasparenza degli stessi.

Il presente Codice di Condotta deve essere portato all'attenzione dei propri clienti al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, ritenendo che il rispetto dei valori ivi contenuti sia di primaria importanza per il mantenimento di un buon rapporto d'affari.

4.2.2. Relazioni con i fornitori

I rapporti con i fornitori si fondano sulla reciproca lealtà e collaborazione e devono avvenire nel rispetto della normativa di riferimento.

Manifatture Sartoriali Zeverino richiede che i fornitori operino in conformità a tutte le leggi applicabili, incluse, in via esemplificativa, quelle in materia di lavoro minorile, stipendi minimi, compensi per lavoro straordinario, assunzioni in generale e sicurezza sul lavoro.

Non sono ammesse pratiche elusive o comunque scorrette e non è consentito discriminare arbitrariamente i propri fornitori.

I rapporti con i fornitori devono essere gestiti sulla base di contratti formalizzati per iscritto e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, conformi alle normative vigenti e completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante nella gestione del rapporto con i fornitori medesimi. La Società non abusa del proprio potere contrattuale per imporre condizioni vessatorie o eccessivamente gravose.

La Società si impegna a non precludere ad alcun fornitore, purché abbia i requisiti richiesti, la possibilità di competere alla conclusione di un accordo. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono basarsi su oggettivi criteri di valutazione della qualità del bene o del servizio acquistato, del prezzo e della capacità di garantire i più elevati *standard* nei beni o servizi acquistati. La Società instaura rapporti solamente con fornitori rispettabili dal punto di vista reputazionale e che siano impegnati in attività lecite.

La Società gestisce i rapporti con i fornitori evitando qualsiasi fenomeno corruttivo e non ammette alcuna forma di pagamento che non sia strettamente derivante da un'obbligazione

contrattuale o destinata a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. I corrispettivi corrisposti ai fornitori devono essere in linea con le condizioni di mercato e adeguatamente documentati.

È vietato accettare od offrire omaggi, regalie, benefici o altre utilità, se non di modico valore e riconducibili a normali pratiche commerciali o di cortesia, a condizione che non si compromettano l'integrità e la reputazione della Società nei rapporti con i fornitori.

È altresì vietato effettuare pagamenti in contanti a soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti di carattere commerciale, oltre le soglie previste dalla normativa vigente. I pagamenti eccedenti tali importi devono avvenire in conformità a quanto previsto dalle specifiche normative, esclusivamente mediante l'utilizzo di canali bancari che assicurino la tracciabilità e la trasparenza degli stessi.

Il presente Codice di Condotta deve essere portato all'attenzione dei propri fornitori al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, ritenendo che il rispetto dei valori ivi contenuti sia di primaria importanza per il mantenimento di un buon rapporto d'affari.

4.2.3. Relazioni con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni e i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti esclusivamente da personale autorizzato. Tali rapporti devono essere sempre improntati ai principi di correttezza, assoluta trasparenza e collaborazione, nel più rigoroso rispetto della normativa di riferimento.

Non è consentito influenzare impropriamente gli esponenti della Pubblica Amministrazione. A tal fine, non è consentito promettere od offrire, anche per interposta persona, omaggi, regalie, benefici, erogazioni in denaro o altre utilità, ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a persone a questi vicine o da questi segnalate, salvo che si tratti di atti di modico valore e comunque riconducibili a normali pratiche commerciali o di cortesia.

Non è consentito costringere o indurre terzi a dare o promettere, in favore di funzionari pubblici o loro familiari, denaro o altre utilità.

Non è consentito fornire informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti agli esponenti della Pubblica Amministrazione né tenere condotte ingannevoli o tali da indurli in errore.

È vietato proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare indebitamente, direttamente o indirettamente, soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o loro familiari.

La Società opera in modo lecito e corretto, collaborando con le Autorità Giudiziarie, le Forze dell'Ordine e in generale con qualunque Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti. Le visite ispettive devono essere gestite da personale autorizzato, in uno spirito di collaborazione, correttezza e trasparenza, con divieto assoluto di ostacolare il regolare svolgimento dell'attività di verifica attraverso l'occultamento o la distruzione di documenti.

4.2.4. Comunicazione verso l'esterno

La comunicazione all'esterno di dati o informazioni della Società deve essere veritiera, accurata, chiara, trasparente, non ambigua e sempre rispettosa della dignità e della riservatezza delle persone. È vietato divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

La comunicazione all'esterno di dati o informazioni della Società deve essere coerente e conforme alle politiche e ai programmi aziendali. A tal fine, i rapporti con gli organi di stampa sono riservati esclusivamente all'Amministratore Unico.

È considerata comunicazione verso l'esterno non solo la comunicazione attraverso gli organi di stampa, ma anche quella svolta attraverso i *social media*. I contenuti pubblicati o condivisi sui *social media*, anche se utilizzati a scopo personale, potrebbero influenzare negativamente l'immagine e la reputazione della Società. Manifatture Sartoriali Zeverino richiede pertanto che tali strumenti di comunicazione siano utilizzati sempre secondo principi di correttezza, evitando di danneggiare la Società.

4.2.5. Partiti, organizzazioni politiche e sindacali

Manifatture Sartoriali Zeverino non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altri organismi di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati.

4.3. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Manifatture Sartoriali Zeverino riconosce la salute e la sicurezza sul lavoro come un diritto fondamentale dei propri lavoratori e di chiunque acceda ai locali della Società, impegnandosi a consolidare una cultura della sicurezza, nel rispetto di ogni previsione normativa.

La Società, in particolare, considera come aspetti rilevanti della propria attività:

- il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- la garanzia di idoneità delle condizioni di lavoro, dei locali, delle attrezzature e dei macchinari.

A tal fine, Manifatture Sartoriali Zeverino adotta tutte le misure più opportune per valutare e ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle proprie attività, tenendo sempre conto del grado di evoluzione della tecnica. In particolare, la Società mette a disposizione dei propri lavoratori macchinari che assicurino elevati *standard* sotto il profilo della sicurezza.

La Società fornisce a tutti i lavoratori i dispositivi di sicurezza previsti per le specifiche mansioni e impartisce adeguate istruzioni ai lavoratori, oltre che la necessaria formazione, generale e specifica, nel rispetto della normativa di riferimento.

Ciascun lavoratore deve porre la massima attenzione nello svolgimento delle proprie attività, osservando tutte le misure di sicurezza e di prevenzione definite dalla Società e contribuendo così all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa. In particolare, ciascuno, nell'ambito delle proprie mansioni, è tenuto a:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite per la protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- prendersi cura della sicurezza e della salute propria e delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente eventuali mancanze, irregolarità o condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminarle o ridurle;
- non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare attivamente ai programmi di formazione e informazione attivati dalla Società;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

Manifatture Sartoriali Zeverino non instaura relazioni commerciali con terze parti che non diano evidenza del rispetto di ogni normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.3.1. Utilizzo di attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro

Ciascun lavoratore deve utilizzare in modo corretto le attrezzature, i macchinari e tutti gli strumenti di lavoro messi a disposizione dalla Società. In particolare, ciascun lavoratore, nell'ambito delle proprie mansioni:

- è tenuto ad utilizzare e custodire le attrezzature, i macchinari e gli strumenti di lavoro con la dovuta diligenza, prudenza e perizia;
- non può utilizzare gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali gli sono stati affidati;
- è tenuto ad informare la Società di eventuali danneggiamenti ad attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro, anche a lui non imputabili, onde evitare potenziali situazioni di pericolo.

4.3.2. Divieto di fumo, consumo di alcolici e di droghe

Manifatture Sartoriali Zeverino prevede il divieto di fumo nei luoghi di lavoro. È consentito fumare solamente nelle aree all'aperto a ciò adibite, preservando così i colleghi dall'esposizione al fumo passivo. Il personale aziendale è tenuto a contribuire personalmente alla promozione del divieto di fumo all'interno dei locali della Società.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare la salubrità dei luoghi di lavoro, essere sotto l'effetto di alcolici, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. È pertanto vietato ottenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo alcolici, sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa o al di fuori della prestazione lavorativa stessa, se gli effetti dell'utilizzo di tali sostanze possano perdurare durante la successiva prestazione lavorativa.

4.4. TUTELA DELL'AMBIENTE

Manifatture Sartoriali Zeverino riconosce l'ambiente quale bene primario da salvaguardare e a tal fine svolge le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze di tutela dell'ambiente.

Le attività devono essere svolte in conformità ad ogni normativa vigente in materia ambientale, in un'ottica di contenimento dell'inquinamento, degli sprechi, della produzione di rifiuti e del consumo di risorse.

Manifatture Sartoriali Zeverino si impegna al miglioramento continuo nell'uso delle risorse naturali e nella prevenzione dell'inquinamento. Per questo valuta l'incidenza sull'ambiente dell'attività svolta e riesamina i propri processi produttivi, al fine di minimizzare gli impatti ambientali da essi generati. Ogni modifica o innovazione di processo è valutata per attuare, ove necessario, le opportune misure di prevenzione, controllo e riduzione dell'impatto ambientale.

In particolare, la Società riduce gli impatti ambientali delle proprie attività promuovendo una corretta raccolta differenziata dei rifiuti e riducendo il più possibile l'uso della plastica.

Promuove altresì un utilizzo responsabile delle risorse idriche ed energetiche, attraverso in particolare la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane nonché l'impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili.

In quanto obiettivo primario, la tutela dell'ambiente è perseguita a partire dai comportamenti individuali delle persone che operano per la Società. A tal fine, Manifatture Sartoriali Zeverino si propone di sensibilizzare il proprio personale sulle tematiche ambientali, fornendo le informazioni e istruzioni necessarie.

Manifatture Sartoriali Zeverino non instaura relazioni commerciali con terze parti che non diano evidenza del rispetto di ogni normativa in materia ambientale.

4.5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE

4.5.1. Tutela della riservatezza delle informazioni

Manifatture Sartoriali Zeverino assicura la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Sono da considerarsi riservate le informazioni della Società o dei terzi con i quali interagisce, relative a dati finanziari, strategie, trattative e attività commerciali, dati di clienti, fornitori e collaboratori. Sono da considerarsi altresì riservate le informazioni relative a collezioni, disegni, modelli, lavorazioni e, in generale, tutte le informazioni apprese in ragione dell'attività lavorativa prestata a favore della Società.

Tali informazioni possono avere un valore di mercato molto elevato, pertanto possono essere utilizzate unicamente per finalità autorizzate e nei limiti consentiti dagli accordi contrattuali e, in generale, dalla normativa di riferimento.

Chiunque entri in possesso di informazioni riservate è tenuto a non divulgarle, direttamente o indirettamente, all'esterno della Società o a personale non autorizzato.

È vietato utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio delle proprie mansioni.

4.5.2. Protezione dei dati personali

Manifatture Sartoriali Zeverino si impegna a proteggere le informazioni ed i dati personali acquisiti nello svolgimento delle proprie attività.

La Società raccoglie, direttamente o indirettamente, dati personali relativi a dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e in generale dei terzi con cui interagisce.

Manifatture Sartoriali Zeverino si impegna a trattare tali dati nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

In particolare:

- i dati personali devono essere trattati e raccolti in modo lecito, corretto e trasparente e, comunque, solo per finalità determinate, esplicite e legittime;
- devono essere adottate idonee misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei dati personali;
- i dati personali devono essere custoditi in modo tale da evitare rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.

È obbligatorio:

- acquisire e trattare solamente i dati personali necessari per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
- conservare i dati personali in modo tale da impedire a terzi non autorizzati di prenderne conoscenza e per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
- comunicare i dati a terzi, solo nei casi consentiti dalla normativa e per le finalità per cui sono stati raccolti.

Manifatture Sartoriali Zeverino non invia comunicazioni commerciali non richieste, se non previo consenso.

4.5.3. Tutela dei beni aziendali

I beni aziendali devono essere utilizzati con diligenza, in maniera responsabile ed in linea con le direttive aziendali, al fine di garantire la tutela e l'integrità dei beni stessi.

I beni aziendali che sono assegnati a ciascun lavoratore per l'esercizio delle proprie mansioni, devono essere responsabilmente:

- custoditi da eventuali perdite, furti o danni derivanti da imperizia, negligenza o dolo;
- utilizzati in modo appropriato e conforme agli usi cui gli stessi sono destinati.

Non è tollerato l'utilizzo a titolo personale degli strumenti e dei beni aziendali.

Deve essere impedito l'utilizzo improprio di beni aziendali da parte di terzi non autorizzati, in modo da evitare inefficienze, pregiudizi o situazioni di pericolo.

4.5.4. Trasparenza nella gestione della contabilità

Manifatture Sartoriali Zeverino promuove la massima trasparenza nella gestione della contabilità e osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, nel più rigoroso rispetto della normativa di riferimento e dei principi contabili applicabili.

A tal fine, la Società assicura che qualsiasi operazione o transazione sia puntualmente tracciata e registrata nonché autorizzata e verificabile, oltreché legittima e congrua.

Manifatture Sartoriali Zeverino si impegna a rappresentare fedelmente le proprie attività in tutte le comunicazioni sociali previste per legge, in modo che le stesse siano prive di omissioni ed espongano fatti rispondenti al vero.

È assicurata la completa archiviazione e tracciabilità di tutta la documentazione contabile, incluse le evidenze a supporto di ogni operazione, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile e la ricostruzione accurata dell'operazione.

5. DISPOSIZIONI FINALI

5.1. DIVULGAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Manifatture Sartoriali Zeverino si impegna a diffondere il Codice di Condotta affinché i valori etico-comportamentali cui l'attività aziendale si ispira siano portati a conoscenza di tutti i Destinatari, nonché a garantire al personale aziendale adeguata formazione sui suoi contenuti.

5.2. SEGNALAZIONI

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Società eventuali dubbi in merito ai contenuti del presente Codice di Condotta nonché eventuali violazioni dello stesso, presunte o effettive.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta, anche anonima, e potranno essere inviate tramite posta cartacea da indirizzare "all'attenzione dell'Amministratore Unico di Manifatture Sartoriali Zeverino S.r.l. – via Basilicata Z.I. 8, 70029, Santeramo in Colle (BA)".

In ogni caso, la Società garantirà la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti, al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

La Società valuterà le segnalazioni ricevute, intraprendendo, se necessario, le azioni più opportune come descritte al successivo paragrafo.

5.3. VIOLAZIONI E CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Manifatture Sartoriali Zeverino sanziona le violazioni del presente Codice di Condotta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro.

L'osservanza delle disposizioni del presente Codice di Condotta deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile. L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice di Condotta può costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, in conformità alle previsioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale applicato (Tessili e Abbigliamento - Industria), con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e può comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.

Il rispetto dei principi del presente Codice di Condotta forma altresì parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da tutti coloro che intrattengono rapporti di affari con la Società. In conseguenza, la violazione delle disposizioni del presente Codice di Condotta può costituire inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento dei danni derivanti.

5.4. APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di Condotta è approvato dall'Amministratore Unico della Società e potrà essere all'occorrenza aggiornato esclusivamente da parte dell'Amministratore Unico medesimo. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente portate a conoscenza dei Destinatari, tramite i mezzi più opportuni.